



Indice

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 2 |
| 2 | MODALITÀ OPERATIVE | 4 |
| 3 | MODELLI ALLEGATI | 16 |

Descrizione modifiche oggetto della revisione: aggiornamento a seguito dei nuovi riferimenti normativi in materia ambientale

Approvazioni: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. **xx/2023/CdA**

Procedura realizzata con il supporto della società:



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 2

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Scopo e campo di applicazione

La presente istruzione definisce le modalità di gestione dei rifiuti generati dai processi lavorativi direttamente eseguiti dal Consorzio, in modo da salvaguardare l'ambiente da eventuali contaminazioni e soddisfare i requisiti di legge vigenti in materia di raccolta, deposito e smaltimento.

Per quanto attiene i rifiuti prodotti dalle lavorazioni eseguite in appalto o conto terzi, il controllo sull'operato di tali fornitori, in capo alla Direzione Lavori del consorzio, include anche la corretta gestione dei rifiuti prodotti.

In Appendice "A" alla procedura sono descritte le corrette modalità di gestione organizzativa dei siti adibiti a deposito temporaneo rifiuti, in Appendice "B" quelle per la corretta conduzione dei rifiuti di cantiere.

Si considera la data di approvazione da parte del CDA come data di effettiva entrata in vigore della presente procedura.

1.2 Funzioni interessate

| Settori | Responsabilità |
|---|--|
| SATP: (Servizio Attività Tecniche di Pianura) | Tutta la procedura con l'esclusione dei punti sottoriportati |
| UDL: Direzione Lavori Pianura – Servizio di Piena | Appendice B (funzioni della direzione lavori in cantiere) |
| SCPI Settore Concessioni Polizia Idraulica | Procedura per i punti 2.12.2.e 2.12.3 |
| UPDL: Progettazione Contabilità Lavori Pianura | Appendice B (funzioni della direzione lavori in cantiere) |
| MANM: Attività Tecniche Distretto Montano | Appendice B (funzioni della direzione lavori in cantiere) |

1.3 Riferimenti normativi

- D. Lgs. 3 aprile 2006 – n. 152, parte IV – Testo Unico Ambientale (di seguito denominato TUA), gestione dei rifiuti e ss.mm.ii.
- D. Lgs. 3 settembre 2020 – n. 116 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (...), di seguito denominato "T.U.A. aggiornato"



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 3

- DM 5.02.1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
- DM 148 del 1.04.1998 – Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- Decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.4 Definizioni (art. 183 del T.U.A. aggiornato)

- *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Viene classificato secondo due diverse modalità tra loro indipendenti: urbani e speciali (secondo l'origine); pericolosi e non pericolosi (secondo gli effetti su uomo e ambiente).
- *Deposito temporaneo*: raggruppamento di rifiuti da effettuare, prima della raccolta (trasporto e trattamento), nel luogo in cui essi sono prodotti.
- *Produttore/Detentore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti / il soggetto che li detiene.
- *Gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni (inclusa la discarica).
- *Trattamento dei rifiuti*: attività di recupero/smaltimento dei rifiuti, effettuata dai gestori.
- *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- *Smaltimento*: operazioni, rientranti nel TUA, atte al ricovero definitivo del rifiuto.
- *Recupero*: operazioni, rientranti nel TUA, DM 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e DM 12 giugno 2002 (rifiuti pericolosi), atte a inviare il materiale di scarto (rifiuto) alle successive operazioni di riciclaggio.

Ad esse si aggiunge la seguente definizione individuata dal Consorzio:

- *Pertinenza idraulica dei canali di bonifica*: porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dei corsi d'acqua consortili, fissata a 5 metri dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale, in conformità a quanto definito dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico fornito dall'Autorità di Bacino del Reno relativo ai torrenti di



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 4

competenza, nonché alla definizione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al R.D. 368/1904, art. 133.

2 MODALITÀ OPERATIVE

2.1 Identificazione dei rifiuti

I rifiuti sono identificati e classificati da parte del SATP dopo aver acquisito, dai vari Settori dell'Area Tecnica interessati, idonee informazioni sul ciclo lavorativo che li hanno generati. SATP, avvalendosi dell'eventuale supporto di soggetti qualificati, provvede alla loro classificazione mediante l'indicazione del Codice CER e dell'esatta denominazione su schede plastificate, facilmente leggibili, da apporre sui contenitori dei depositi temporanei. In ogni caso, per la corretta identificazione dei rifiuti pericolosi, SATP si avvale delle schede tecniche/di sicurezza dei prodotti utilizzati, nel caso in cui il rifiuto non sia soggetto a contaminazione con altri prodotti, oppure delle indicazioni scritte dai fornitori dei prodotti e della consulenza di centri esterni specializzati in materia. In tutti gli altri casi, compresi in cui è necessaria l'identificazione dei codici a specchio, si procede all'analisi di caratterizzazione del rifiuto presso laboratori qualificati con le frequenze previste per legge (cfr tabella seguente):

| Tipologia di rifiuto | Rif. normativo | Periodicità minima |
|---|---|--|
| Rifiuto speciale non pericoloso con codice CER a specchio, destinato a R o D | D.Lgs 152/06 e smi, art. 184 c.d. Reg. UE/1357/2014 e Dec. UE/955/2014. | Al primo conferimento e ripetuta almeno 1 volta all'anno e ogni volta che si modifica il processo che lo genera. |
| Rifiuto speciale non pericoloso di cui si conosce l'origine e la sds; la lavorazione non comporta modifiche chimiche e nella composizione | - | Non obbligatoria |
| Rifiuto speciale non pericoloso con codice CER assoluto | - | Non obbligatoria |
| Rifiuto speciale non pericoloso destinato a R in impianti autorizzati in regime semplificato | DM 05-02-98 art. 8 co. 4 | Al primo conferimento e ripetuta almeno ogni 24 mesi e ogni volta che si modifica il processo che lo genera. |
| Rifiuto speciale pericoloso destinato a R in impianti autorizzati in regime semplificato | DM 161/02 art. 7 co. 3 | Al primo conferimento e ripetuta almeno ogni 24 mesi e ogni volta che si modifica il processo che lo genera. |
| Rifiuto speciale pericoloso e non, destinato a D | DM 27-09-10 art. 2 | Al primo conferimento e ripetuta almeno 1 volta all'anno e ogni volta che si modifica il processo che lo genera. |



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione

01/10/23

Pag. 5

2.2 Rifiuti urbani

Sono definiti rifiuti urbani, tra gli altri, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai *rifiuti domestici* (es: carta, bottigliette, batterie e altri rifiuti indifferenziati prodotti presso gli uffici consortili).

Per quanto riguarda le attività del Consorzio, rientrano in tale categoria anche i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche private comunque soggette ad uso pubblico (strade vicinali) e sulle rive dei corsi d'acqua (canali di bonifica e reticolo secondario), come pure i rifiuti della manutenzione del verde effettuata presso le pertinenze consortili che non possono essere lasciati sul posto (es. foglie, sfalci d'erba e potature di alberi), ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del T.U.A. aggiornato¹.

Invece i rifiuti vegetali raccolti alle griglie degli impianti, come pure il materiale sgrigliato o recuperato dalle attività di manutenzione delle botti, devono essere conferiti come rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal Consorzio e quindi conferito mediante ditte autorizzate che rilasciano regolare Formulario i cui dati vanno poi riportati nei Registri c/s del Consorzio (vedi par. 2.9).

I rifiuti Urbani vengono invece raccolti dal personale in contenitori o sacchi disponibili in ogni impianto e sede; questi vengono depositati negli appositi cassonetti comunali adiacenti alle varie sedi operative, oppure ritirati direttamente da ditte autorizzate mediante la modalità di raccolta porta-a-porta.

2.3 Rifiuti speciali

Rientrano in tale categoria tutti i rifiuti derivanti da (TUA art. 184, di cui le lettere b, c, d, f applicabili al consorzio):

- attività di demolizione, costruzione e scavo (escluse le terre di scavo provenienti dalla riprofilatura o dalla realizzazione ex novo di canali di bonifica ai sensi dell'art. 185);

¹ **Circolare Min.Amb. n. 1 del 14/02/2023:** qualora l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da operazioni di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o anche private ma adibite ad uso pubblico (rifiuti urbani), sia effettuata dal soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come «produttore iniziale del rifiuto» e pertanto potrà iscriversi in categoria 2bis.

| | | |
|---|---|---|
|  | Procedura di gestione rifiuti consortili | P-02 Revisione 01/10/23 Pag. 6 |
|---|---|---|

- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività di servizio.

Rientrano pertanto in questa categoria:

- Tutti i rifiuti prodotti presso gli impianti (oli esauriti di qualunque tipo, stracci usati, contenitori vuoti, residui di vernici, solventi e altri prodotti, bombolette, pennelli, imballaggi, ferro vecchio, rifiuti ingombranti, attrezzature in disuso NON recuperabili, ecc.)
- I rifiuti edili e di demolizione prodotti presso i cantieri in diretta amministrazione;
- I fanghi prodotti da qualunque attività di scavo quando non è possibile riutilizzarli in alcun modo (vedere anche procedura P-01-AMB per la gestione dei terreni e fanghi).
- I rifiuti vegetali raccolti alle griglie degli impianti, come pure il materiale sgrigliato o recuperato dalle attività di manutenzione delle botti.

Questi rifiuti vengono adeguatamente raccolti nei depositi temporanei consortili riportati sulla planimetria di cui al modello allegato M-02. I rifiuti vengono raccolti ed avviati allo smaltimento con cadenza annuale, in quanto non superano in nessun caso l'accumulo di 10 mc, (per i soli rifiuti pericolosi) o i 30 mc (complessivamente), diversamente andranno immediatamente smaltiti nell'eventualità che si superino tali quantitativi.

Nel rispetto di tali condizioni, il deposito temporaneo non è soggetto a nessun tipo di autorizzazione ma unicamente all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, effettuata dal Consorzio secondo le modalità specificate al par. 2.9.

2.4 Rifiuti pericolosi

L'individuazione dei rifiuti pericolosi è stata effettuata sulla base dei criteri della Direttiva (UE) n. 98/2008 che vengono riportati negli allegati G, H, e I, del TUA e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, in alcuni casi, della concentrazione delle sostanze pericolose contenute. Si rammenta che ai sensi dell'art. 187 del TUA è fatto divieto miscelare i rifiuti pericolosi diversi tra loro e i pericolosi con i non pericolosi (per "miscelazione" si intende anche la diluizione).

I rifiuti pericolosi prodotti dalle varie attività del consorzio sono riepilogati da SATP sul modello allegato M-01 "Consuntivo annuale rifiuti pericolosi" ove sono riportati la localizzazione geografica di ciascun sito in cui è stato allestito un deposito temporaneo per una o più tipologie

| | | |
|---|---|---|
|  | Procedura di gestione rifiuti consortili | P-02 Revisione 01/10/23 Pag. 7 |
|---|---|---|

di rifiuti pericolosi anch'esse identificate, includendo sia quelle prodotte nei siti stessi che al di fuori di essi (per esempio presso cantieri di manutenzione).

2.5 Raccolta e deposito temporaneo

Tutto il personale, adeguatamente addestrato e formato, ha il compito di raccogliere i rifiuti prodotti, depositandoli negli appositi contenitori differenziati per tipologia ed etichettati.

I contenitori di rifiuti urbani, differenziati per tipologia, sono predisposti in tutti gli impianti presenziati; per i rifiuti speciali il Consorzio ha individuato i depositi temporanei riportati nella planimetria (modello allegato M-02); le modalità di corretta gestione delle aree dedicate a deposito temporaneo sono riportate nell'Appendice A, disponibile in copia presso tutti i siti interessati, unitamente alla presente Procedura. Ad ogni sito di deposito fa riferimento un apposito Registro di carico e scarico (c/s), fisicamente conservato presso la sede centrale di Lugo (per ragioni di sicurezza) e la cui tenuta è effettuata secondo quanto riportato ai successivi par. 2.9 e 2.10.

Compete agli Impiantisti presso i siti ove sono individuati i depositi:

- l'assistenza alle ditte durante le attività di conferimento e la compilazione/firma dei relativi formulari di trasporto (FIR);
- la corretta gestione operativa dei depositi temporanei.

Compete al SATP:

- il controllo e la supervisione dei movimenti di carico e scarico e la compilazione del relativo registro c/s;
- la conservazione dei documenti che devono, per legge, essere disponibili presso i siti di deposito: registro C/S, e copie dei FIR in caso di controllo delle Autorità;
- la conservazione delle autorizzazioni dei trasportatori e degli smaltitori utilizzati; le relative informazioni sono riportate sul server consortile da parte del SATP stesso, al fine di permettere l'effettivo controllo della correttezza delle operazioni.

2.6 Gestione smaltitori

SATP richiede periodicamente alle ditte che effettuano le operazioni di raccolta e smaltimento, la copia aggiornata delle relative autorizzazioni necessarie previste per legge, per verificarne

| | | |
|---|---|---|
|  | Procedura di gestione rifiuti consortili | P-02 Revisione 01/10/23 Pag. 8 |
|---|---|---|

la validità e raccoglierle presso l'Ufficio affinché siano sempre a disposizione anche agli impiantisti.

2.7 Gestione formulari di trasporto (FIR)

Lo smaltimento dei rifiuti speciali avviene esclusivamente tramite ditte esterne abilitate che periodicamente prelevano i rifiuti dai depositi temporanei del Consorzio, mediante l'utilizzo dei formulari (FIR).

La compilazione deve essere eseguita su 4 copie così identificate:

- prima copia, che resta al Produttore/Detentore (cioè al Consorzio);
- seconda copia, che resta al Trasportatore;
- terza copia, che il trasportatore consegna al Destinatario (Discarica, termovalorizzatore, altro);
- quarta copia, che il Trasportatore deve riconsegnare al Produttore entro 90 giorni dal conferimento.

La 4^a copia del FIR correttamente compilata, timbrata e datata, in arrivo al protocollo entro 90 giorni lavorativi dall'avvenuto conferimento del rifiuto, deve essere consegnata al SATP. La prima e la quarta copia del FIR devono essere conservate unitamente al registro c/s per almeno cinque anni (sempre presso SATP).

Poiché i formulari di trasporto rifiuti sono numerati in progressivo su base di 4 copie, vige l'obbligo della corretta e chiara compilazione in modo che sia leggibile in tutti i 4 fogli.

2.8 Compilazione del FIR

In base al DM 148/1998 la compilazione del formulario di trasporto deve essere eseguita per "sezioni" come segue:

- nell'intestazione vanno riportati il numero di scarico indicato nel registro c/s e la data di emissione;
- al punto 1 vanno riportati i dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione del rifiuto. Nell'ordine vanno riportati: Denominazione o ragione sociale dell'impresa, codice fiscale dell'impresa, indirizzo dell'unità locale di partenza del rifiuto, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attività di gestione rifiuti o



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 9

Autorizzazione o Estremi della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi degli artt. 214 e 216 del T.U.A.

- al punto 2 devono essere riportati i dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento nell'ordine: denominazione o ragione sociale dell'impresa, codice fiscale dell'impresa, indirizzo dell'unità locale di partenza del rifiuto, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attività di gestione rifiuti o Autorizzazione o Estremi della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi degli artt. 214 e 216 del T.U.A.
- al punto 3 sono riportati i dati relativi a chi effettua il trasporto in particolare vanno riportati in questa casella la denominazione o ragione sociale dell'impresa, il codice fiscale dell'impresa, il numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti.
- al punto 4 relativamente alle caratteristiche del rifiuto trasportato andranno riportate le seguenti informazioni:
 - codice CER e nome codificato del rifiuto;
 - codice numerico indicante le caratteristiche fisiche (1= solido pulverulento – 2= solido non pulverulento; 3= fangoso palabile – 4= liquido), la decodifica è riportata anche nel frontespizio del registro di carico e scarico;
 - eventuale classe di pericolosità (di cui all'allegato "D" del Dlgs 152/06, parte IV), la decodifica è riportata anche nel frontespizio del registro di carico e scarico.
- al punto 5 va esplicitato se il rifiuto è destinato a operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le caratteristiche Chimico – fisiche dello stesso necessarie per lo smaltimento in discarica.
- al punto 6 va sempre indicata la quantità dei rifiuti trasportati (espressa in Kg o in litri); se non è possibile misurare il quantitativo esatto, va comunque effettuata una stima, anche grossolana, barrando in questo caso anche la casella "da verificarsi a destino".
- al punto 7 va eventualmente indicato da parte del trasportatore il percorso dei rifiuti se diverso dal più breve.
- al punto 8 va indicato se il rifiuto è soggetto o no alle norme di trasporto ADR (nel solo caso di rifiuti pericolosi): a tal fine è necessario consultare l'apposita tabella di



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 10

correlazione classi di pericolosità HP – classi ADR, predisposta dal Consorzio come modello M-07.

- al punto 9, va posta la firma del produttore/detentore (in questo caso del Capo Operaio) e del trasportatore, per l'assunzione in carico della responsabilità delle informazioni riportate sul formulario.
- al punto 10 va trascritto il cognome e nome del conducente del mezzo, l'identificativo del mezzo di trasporto (targa) la data e l'ora di partenza.
- al punto 11 il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità esatta di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

2.9 Gestione registri c/s rifiuti

Il registro c/s è lo strumento amministrativo finalizzato al controllo delle attività di gestione dei rifiuti prodotti e costituisce, assieme al FIR, la base di informazione su cui effettuare la denuncia annuale rifiuti (MUD).

Prima di essere utilizzato nelle movimentazioni dei rifiuti, il registro va vidimato presso la CCIAA competente e compilato nei dati anagrafici di intestazione. In ogni deposito temporaneo (denominato Unità Locale secondo la definizione prevista ai sensi del TUA) va tenuto un registro c/s.

La compilazione del registro c/s è in capo al CS; egli deve compilare un "carico" ogni volta che si conferisce un rifiuto consorziale nel deposito, e uno "scarico" ogni volta che viene consegnata una tipologia di rifiuto alla ditta incaricata al trasporto/smaltimento, in questo caso facendo cura che la movimentazione abbia lo stesso riferimento numerico del formulario utilizzato.

La compilazione del registro c/s deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dall'operazione. Può essere utilizzato lo stesso registro anche per più tipologie di rifiuti. Una volta esaurito, il registro va archiviato e sostituito con un nuovo registro vidimato.

Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività consortili (pericolosi e non) risultano soggetti a compilazione nel registro c/s; ne sono esclusi solo i rifiuti assimilati agli urbani, (CER 20.xx.xx) e quelli non pericolosi prodotti da attività diverse da quelle artigianali e di servizio, ossia i rifiuti da attività di costruzione/demolizione (CER 17.xx.xx senza asterisco).



CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 11

2.10 Compilazione del registro c/s rifiuti

Il registro di carico e scarico rifiuti è composto di una scheda anagrafica aziendale e da serie di fogli numerati in semplice copia per la registrazione della movimentazione dei rifiuti.

Si raccomanda di porre la massima attenzione al momento della compilazione, eventualmente richiedendo l'ausilio del DT, per evitare cancellature, errori od omissioni passibili di sanzione.

In base al D.M. 1° aprile 1998 n.148 la compilazione dei registri deve essere effettuata mediante la compilazione di cinque colonne che raccolgono i dati identificativi del materiale e la movimentazione dello stesso, secondo quanto segue:

- Prima colonna: deve essere contrassegnata l'operazione di carico e scarico alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione della data e di un numero progressivo della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, costituito da prefisso alfabetico, numero progressivo e anno di emissione (es. ABJ 353441 /04), posto in alto a destra del documento, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alle registrazioni di carico dei rifiuti cui lo scarico si riferisce.
- Seconda colonna: devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
 - codice CER del rifiuto;
 - descrizione del rifiuto;
 - stato fisico del rifiuto indicato da un codice numerico (1= solido pulverulento – 2= solido non pulverulento; 3= fangoso palabile – 4= liquido), la decodifica è riportata anche nel frontespizio del registro di carico e scarico, al punto B;
 - eventuale classe di pericolosità (di cui all'allegato "D" del Dlgs 152/06, parte IV), la decodifica è riportata anche nel frontespizio del registro c/s, al punto B
 - (solo se la registrazione si riferisce a uno scarico) la destinazione del rifiuto con l'indicazione del codice attività di cui agli allegati "B" e "C", del T.U.A. parte IV.
- Terza colonna: devono essere trascritti i dati relativi alla quantità dei rifiuti caricati o scaricati (in Kg o in litri o in metri cubi). Ove non sia possibile verificare l'effettivo quantitativo di rifiuto, occorre stimare il quantitativo caricato riportando nella quinta colonna la dicitura "peso da verificarsi a destino". Nel caso si debba stimare anche il quantitativo di uno scarico (perché il trasportatore non ha la possibilità di effettuare la pesata del rifiuto), l'operazione deve essere comunque registrata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 4^a copia del FIR, indicando il quantitativo esatto pesato



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 12

dallo smaltitore (in kg), riportato nella 4^a copia stessa². Qualora la 4^a copia non venga trasmessa dal trasportatore entro 90 giorni di calendario dalla data dello scarico, occorre che il SATP richieda direttamente il dato al trasportatore.

- Quarta colonna: la prima metà deve essere compilata relativamente al luogo di produzione effettivo (solo se diverso dall'Unità Locale) e all'attività di provenienza dei rifiuti per ogni operazione di carico.

Es: se un cantiere di manutenzione (effettuato in economia) di un ponte sul canale XXX in località YYY, ha prodotto delle macerie, queste possono essere trasportate con mezzi consorziali (secondo quanto richiamato al par. 2.12.1) esclusivamente in uno dei depositi temporanei indicati nell'allegato M-02 compilando i dati di carico e scarico nel registro del Deposito Temporaneo più vicino o di riferimento. In questo caso nella quarta colonna del registro va riportato: "CANALE XXX IN LOCALITÀ YYY – MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA". Viceversa questa colonna non va compilata.

La seconda metà, che riguarda nello specifico l'attività di commercio dei rifiuti, va compilata solo se nel FIR è stato inserito nel campo "annotazioni" oppure "intermediario" il soggetto che opera la movimentazione rifiuti in regime di intermediazione (che è un soggetto diverso dal trasportatore). Viceversa questa parte non va compilata.

- Quinta colonna: possono essere riportate nella colonna alcune annotazioni da parte del compilatore. In particolare si richiede che l'operatore riporti sempre il peso verificato a destino una volta che riceve questa informazione (per esempio via fax dal trasportatore oppure a ricevimento della 4^o copia del FIR). Tale dato può non coincidere con le stime di carico e scarico complessivi fatte in precedenza, l'importante è che coincida con l'omologo dato riportato sulla 4^o copia del FIR, in quanto costituirà poi base informativa e legale per la compilazione del MUD.

2.11 Denuncia annuale (MUD)

Ai sensi dell'art. 190 del T.U.A. il Consorzio è tenuto a denunciare annualmente al Catasto Nazionale Rifiuti, il quantitativo totale dei rifiuti annotati in scarico sui registri c/s cartacei, suddiviso per codici CER, con le relative destinazioni.

²Sul registro la somma delle stime dei carichi effettuati dal Consorzio deve sempre coincidere con il totale stimato al momento dello scarico.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p> | <p>Procedura di gestione rifiuti consortili</p> | <p>P-02</p> <p>Revisione 01/10/23 Pag. 13</p> |
|--|--|---|

Tale dichiarazione deve essere effettuata, salvo proroghe eventualmente comunicate dal Ministero dell'Ambiente anno per anno, entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda tutti i rifiuti speciali pericolosi e quelli non pericolosi con esclusione del codice 17, prodotti e movimentati nell'anno solare precedente; essa viene effettuata a cura del SATP per via telematica. SATP provvede quindi a conservare copia delle ricevute e dei dati di tutte le denunce annuali effettuate.


2.12 Casi particolari

2.12.1 Gestione rifiuti di manutenzione

I rifiuti prodotti per effetto delle attività di pulizia e manutenzione delle infrastrutture poste all'interno del comprensorio di Bonifica, durante l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si possono considerare prodotti presso la sede legale o presso le sedi operative dell'Ente (art. 19 del T.U.A. aggiornato) e il loro trasporto interno deve essere accompagnato da una copia di FIR oppure da documento di trasporto equivalente (es. DDT). Per questo motivo il Consorzio si avvale di una scheda DDT (modello allegato M-06) e compilata con i dati necessari a tracciare il trasporto del rifiuto dal sito di effettiva produzione all'impianto consortile più prossimo o di competenza (così come individuati nella planimetria modello allegato M-02) dove è presente il relativo deposito temporaneo; tale scheda deve sempre accompagnare il trasporto, effettuato con idonei mezzi consortili. All'arrivo presso l'impianto i rifiuti di manutenzione vanno caricati negli appositi contenitori e il Registro c/s va compilato secondo le disposizioni di cui al precedente par. 2.10, compilando anche la quarta colonna, relativa appunto ai rifiuti di manutenzione prodotti al di fuori dei siti di deposito temporaneo

Si rammenta che non sono da considerare rifiuti (di manutenzione o di qualunque altro tipo) i residui di sfalci e potature che si producono durante le normali attività di pulizia dei canali di bonifica, in quanto esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. f). come "materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e selvicoltura"; la stessa legislazione consortile prevede che il materiale prodotto durante queste attività manutentive, quando non sia di ostacolo al normale deflusso idraulico, può essere depositato in apposite fasce di rispetto di dimensioni stabilite (R.D. 368/1904, art. 140, lett. e).

2.12.2 Rifiuti abbandonati

| | | |
|---|---|--|
|  | Procedura di gestione rifiuti consortili | P-02 Revisione 01/10/23 Pag. 14 |
|---|---|--|


Il rinvenimento di rifiuti abbandonati costituisce una situazione assai frequente in bonifica; tali rifiuti possono procurare ostacolo o impedimento anche grave al normale funzionamento delle aste di scolo, specie se si tratta di rifiuti ingombranti. Tuttavia la normativa è piuttosto chiara su questo punto (art. 192 del T.U.A.): in caso di abbandono di rifiuti (come noto iscritto ai reati ambientali) presso pertinenze consorziali e/o, cioè presso il pubblico demanio acque, al Consorzio è fatto obbligo di denuncia alle autorità (carabinieri) e contestualmente di comunicazione al Sindaco competente affinché ne disponga le operazioni di rimozione e smaltimento (art. 192, comma 3) a spese del Comune, salvo diversi accordi tra consorzio, ditte convenzionate ed enti locali. In tutti i casi è fatto divieto tassativo agli operatori del consorzio trasportare con mezzi del consorzio tali rifiuti presso strade pubbliche; i rifiuti non pericolosi possono solo essere sollevati dal fondo alveo affinché non ostruiscano più il canale e appoggiati o trasportati, rimanendo all'interno delle pertinenze, in luogo di più facile raccolta, in concomitanza delle operazioni di conferimento da parte di ditte autorizzate. Da lì vanno immediatamente smaltiti a mezzo di tali ditte mediante specifica ordinanza del Sindaco. Si allega fac-simile di segnalazione rifiuti abbandonati al Comune da parte del Consorzio (modello allegato M-03).

Circa la natura di tali rifiuti, pericolosi e non, si ricorda che il combinato disposto dell'art 198 e dell'art. 184 del T.U.A. classifica come rifiuti urbani i materiali di qualunque natura e provenienza giacenti ed abbandonati sulle rive dei corsi d'acqua (canali di bonifica consorziali in quanto pubblici) e quindi ne affida ai Comuni di pertinenza la gestione.

Il gestore regionale HERA SpA ha comunque attivato un servizio di segnalazione on-line mediante apposita App, denominato "rifiutologo", di cui può usufruire per legge anche il personale del Consorzio, qualora il rifiuto abbandonato sia di piccole-medie dimensioni e possa essere assimilato ai rifiuti urbani.

2.12.3 Carcasse animali

Gli animali morti non sono classificati "rifiuti" bensì "sottoprodotti" ai sensi del T.U.A. art. 185, co. 2, lett. c). In caso di rinvenimento di animali morti che procurano ostacolo o impedimento anche grave al normale funzionamento delle aste di scolo e/o alle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria (tra cui il transito dei mezzi d'opera consorziali); gli interventi sono stabiliti in base alle seguenti situazioni:

| | | |
|--|---|--|
|  <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p> | Procedura di gestione rifiuti consortili | P-02 Revisione 01/10/23 Pag. 15 |
|--|---|--|

a) carcasse di animali domestici o di allevamento, identificabili per la tipologia e/o la presenza di marchio riconoscibile o targhetta visibili: è compito degli operatori documentare con fotografie, quindi effettuare denuncia presso il comando dei carabinieri del territorio con contestuale richiesta di intervento al Comune di competenza e ASL territoriale. Si allega fac-simile di richiesta al Comune/ASL da parte del Consorzio (modello allegato M-04).

b) carcasse di animali selvatici, identificabili per la tipologia e/o l'assenza di marchi, targhette o simili: è compito degli operatori documentare con fotografie, quindi effettuare richiesta di intervento al Comune e ASL (la denuncia non è obbligatoria). Si rammenta che le carcasse di animali esotici sono da ricondurre a questa categoria (in quanto ex animali selvatici importati in cattività). Si allega fac-simile di richiesta al Comune/ASL da parte del Consorzio (modello allegato M-04). In caso di rinvenimento di carcasse di uccelli e pesci, gli interventi da eseguire sono indicati nei seguenti capoversi.

c) carcasse di animali (uccelli e pesci): documentare con fotografie e fare richiesta di intervento al Comune di competenza e al Servizio Veterinario della ASL territoriale utilizzando il modello allegato M-05.

c-1) Uccelli: è sempre vietata la rimozione diretta da parte degli operatori del Consorzio in quanto la moria di uccelli provoca rischio di contagio da influenza aviaria (Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 0007782-07/03/2023);

c-2) Pesci: **è sempre vietata la rimozione diretta da parte degli operatori del Consorzio. Nel caso di moria di pesci in numero contenuto, fino a 15 esemplari, rinvenuti presso pertinenze o nei canali di bonifica posti all'interno del perimetro urbano o in aree adibite a casse di laminazione (con funzioni di parco pubblico solitamente frequentato) in gestione al Consorzio di Bonifica, il Consorzio può avvalersi di apposito accordo quadro per l'intervento di recupero e trasporto di carcasse di pesci.**

Nel caso di pesci moribondi o agonizzanti il Consorzio si avvale di una convenzione con un'associazione piscatoria specializzata nel recupero del patrimonio ittico mediante il suo trasferimento presso siti idonei.



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 16

3 MODELLI ALLEGATI

All. M- 01: Consuntivo annuale rifiuti pericolosi

All. M- 02: Planimetria punti di raccolta e deposito temporaneo consortili

All. M- 03: Segnalazione Comune e autorità (carabinieri) per rifiuti abbandonati

All. M- 04: Segnalazione per **carcasse** animali domestici o di allevamento

All. M- 05: Segnalazione a comune + asl veterinaria per carogne animali selvatici

All. M- 06: Documento di Trasporto rifiuti di manutenzione

All. M- 07: Tabella di correlazione codici di pericolo rifiuti HP – codici ADR

NB: si ricorda che in caso di assenza del Direttore Generale, firmatario dei moduli di segnalazione in qualità di Responsabile del Procedimento, è compito del Direttore dell'Area Tecnico-Agraria sottoscriverlo in sua vece.

Appendice "A"

GESTIONE DEI SITI CONSORTILI ADIBITI A DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

A.1 – Come devono essere conservati i rifiuti prima dello smaltimento

Ogni tipologia di rifiuto deve essere posto in un opportuno contenitore, con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e contrassegnati con etichette o targhe indelebili riportanti:


- **nome per esteso del rifiuto**
- **codice CER**

Tali contenitori vanno tenuti in apposite aree consorziali dedicate (per es. presso aree di pertinenza dei magazzini e/o impianti) denominate "**Deposito temporaneo rifiuti**".

A.2 – Come devono essere tenute le aree destinate a deposito temporaneo rifiuti consorziali

Le aree utilizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti.

Le aree interessate dalla movimentazione, e/o dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, possono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque sotterranee e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p> | <p>Procedura di gestione rifiuti consortili</p> | <p>P-02</p> <p>Revisione 01/10/23 Pag. 17</p> |
|--|--|---|

Il deposito deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti.

A.3 – Come devono essere gestiti i contenitori dei rifiuti

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Devono inoltre essere provvisti di:

1. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
2. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
3. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

I fusti contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani e il deposito deve essere ordinato e sempre ispezionabile.

I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, qualora allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti traboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente.

Gli oli usati devono obbligatoriamente:

- essere stivati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra oli e sostanze di diversa natura;
- essere contenuti in recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle loro proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità;
- essere contenuti in recipienti provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di mezzi di presa per rendere agevoli e sicure le operazioni di movimentazione e di apposita etichetta che ne identifichi il contenuto.

Le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,



Procedura di gestione rifiuti consortili

P-02

Revisione
01/10/23
Pag. 18


- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Tutte le attività riportate dal punto A.1 al punto A.3 sono in carico ai Capi Impiantisti/Capi Reparto.

A.4 – Come e quando effettuare lo smaltimento

NEL CONSORZIO TUTTI I RIFIUTI (SIA PERICOLOSI CHE NON PERICOLOSI) DEVONO ESSERE SMALTITI ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

Le operazioni di smaltimento sono descritte nella presente procedura, par. 2.6 e seguenti.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p> | Procedura di gestione rifiuti consortili | P-02 Revisione 01/10/23 Pag. 19 |
|--|---|--|

Appendice “B”

GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANTIERI IN ECONOMIA E IN APPALTO

In generale, la responsabilità del corretto smaltimento dei rifiuti è da attribuirsi alla DL che deve vigilare sulla corretta raccolta (separazione dei materiali, corretto stoccaggio, ecc) nel cantiere, rispettando la normativa

B.1 – Deposito dei rifiuti nelle aree di cantiere dedicate

È necessario, all’atto della predisposizione della planimetria di cantiere, individuare le aree che dovranno essere utilizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti; in fase realizzativa tali aree dovranno essere adeguatamente contrassegnate e gestite secondo quanto previsto in Procedura Gestione Rifiuti. È opportuno comunque ricordare che il deposito temporaneo deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti; ogni tipologia di rifiuto deve essere posto in opportuno contenitore corredato dal relativo codice CER.

B.2 – Fase progettuale

Vanno esplicitate le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere già a partire dalla redazione del progetto. In questa fase si deve:

- individuare le categorie o tipi di materiali che vengono prodotti durante i lavori in relazione alla tipologia di lavorazioni previste in progetto;
- individuare in quale fase vengono prodotti;
- individuare le modalità di smaltimento (in proprio se in possesso di autorizzazione, con ditta autorizzata, conferimento pubblico gestori se in convenzione).
- Individuare le aree di stoccaggio rifiuti (deposito temporaneo) nonché le aree di stoccaggio dei materiali da utilizzo.

B.3 – Fase esecutiva

In questa fase la DL deve verificare l’idoneità delle installazioni di cantiere e dei metodi pianificata in relazione allo smaltimento dei rifiuti, controllare periodicamente la corretta separazione dei materiali e controllare i certificati dello smaltimento effettuati dal proprio personale (per lavori in diretta amministrazione) oppure dall’impresa esecutrice (nei lavori in appalto).